

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/1983** (ECLI:IT:COST:1983:122)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **13/04/1983**; Decisione del **13/04/1983**

Deposito del **29/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12775**

Atti decisi:

N. 122

ORDINANZA 13 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

contro

il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza n. 92 del 18 marzo 1983 del Pretore di Monfalcone.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

udito il relatore Guglielmo Roehrssen;

ritenuto che - il Pretore di Monfalcone ha promosso un giudizio penale nei confronti del Sindaco-Marocco Mario - e del Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno di Grado - Gregori Giovanni-imputandoli del reato di cui all'art. 1161, n. 1, cod. nav., entrambi per avere impedito l'uso pubblico del demanio marittimo, sottoponendo l'intera spiaggia di Grado ed il lido, gestiti in regime di concessione, a recinzione completa e continua, inibendo qualsiasi accesso al mare da parte del pubblico; il secondo anche per essersi sostituito nella gestione di una spiaggia al concessionario senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 46 cod. nav.;

che con sentenza n. 92 del 1982, emessa il 18 marzo 1982, il Pretore di Monfalcone ha accertato la sussistenza di detti fatti ed ha ritenuto che essi integrino estremi oggettivi di reato, ma ha proscioltto gli imputati per carenza "del requisito della coscienza dell'antigiuridicità" della loro azione;

che in detta sentenza il Pretore di Monfalcone ha affermato: "Sarà tuttavia attendersi per l'avvenire un diverso atteggiamento degli imputati e della stessa P. A. concedente, alla quale andrà opportunamente notificata, per tutte le determinazioni di competenza, copia della presente sentenza passata in giudicato";

che con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 15 giugno 1982, il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ravvisando nell'affermazione anzidetta una sostanziale intimidazione a rendere libera la spiaggia di Grado, ha chiesto la sospensione di tale intimidazione e l'annullamento della sentenza "nella parte in cui contiene codesta intimidazione" dichiarando "che non spetta al pretore il potere d'impartire prescrizioni sulle modalità d'uso della spiaggia di Grado";

considerato che la suddetta sentenza 18 marzo 1982 del Pretore di Monfalcone nella parte in cui contiene la censurata "intimidazione" non è in alcun modo suscettibile di esecuzione e, quindi, di produrre il danno che costituisce il presupposto della richiesta sospensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta l'istanza di sospensione della sentenza n. 92 del 18 marzo 1982, presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.